

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61 del Registro Data 04/10/2023	OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Motta d'Affermo comprese le sanzioni amministrative del Codice della Strada.
-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventitrè, il giorno QUATTRO del mese di OTTOBRE, alle ore 11,10,
nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei
Sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	P	A
ADAMO SEBASTIANO	Sindaco	PRESENTE DA REMOTO	
MARTORANA LUCIA RITA	Vice Sindaco	DIMENSIONARIA	
DI PRIMA ROSA MARIA	Assessore		X
BARBERI F. CANDIDO S.	Assessore	PRESENTE DA REMOTO	
CIARDO FRANCESCO	Assessore	PRESENTE DA REMOTO	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigrone

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n. 23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n. 23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Ufficio Finanziario Su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono 0921336086 – fax 0921336851 P.IVA 00324270834 C.A.P. 98070

e mail: ufficioragioneria@comune.mottadafferme.me.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA N. 24 DEL 02/10/2023

PRESENTATA DA: SINDACO

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI DEL COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO COMPRESSE LE SANZIONI
AMMINISTRATIVE E DEL CODICE DELLA STRADA**

Premesso che:

- l'art. 52 D.Lgs. 446/1997 s.m.i. stabilisce al comma 5 che: *"I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:*
 - a) *l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;*
 - b) *qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*
 - 1) *i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;*
 - 2) *gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*
 - 3) *la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;*
 - 4) *le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;*

Considerato che, all'interno di questo Comune non c'è personale abilitato a tale servizio la riscossione coattiva non può essere eseguita dal Comune in forma diretta, pertanto è necessario l'affidamento a terzi che siano abilitati secondo la normativa vigente:

- a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.,

Considerato che:

▪ la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) all'art. 1 commi da 784 ad 815, ha introdotto con decorrenza 1.1.2020 la riforma della riscossione locale, i cui contenuti hanno comportato diversi adeguamenti nella regolamentazione e nella prassi dei Comuni, soprattutto con riferimento all'introduzione dell'accertamento esecutivo e di importanti novità in termini procedurali ed operativi della riscossione coattiva, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali;

▪ in sintesi i predetti commi:

- intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente;
- disciplinano in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
- introducono anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sul modello di quanto già previsto per le entrate erariali, che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;
- novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
- in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
- istituiscono una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
- prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo;
- la mancata adozione del presente provvedimento potrebbe arrecare gravi danni patrimoniali all'Ente;

Evidenziato che nell'ambito della riforma de qua, lo strumento dell'accertamento esecutivo, fino al 2019 adottato per i soli atti di recupero erariali, rappresenta una delle principali novità in quanto viene a svolgere contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva (iscrizione a ruolo o inserimento del credito in ingiunzione di pagamento), assumendo contestualmente natura di atto impositivo, di titolo esecutivo e di atto di precetto;

Considerato ancora che l'attività cautelare ed esecutiva successiva alla notifica degli avvisi di accertamento di cui all'art. 1 commi 792 e ss. L. 160/2019 sopra descritti richiede ulteriori e particolari competenze tecniche e strutture che sono in possesso di soggetti terzi, in capo ai quali sussistono idonei professionalità e requisiti tra i quali l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi,

di riscossione degli stessi e di altre entrate degli enti locali, istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

Posto che, inoltre, la selezione di un concessionario iscritto all'albo dei soggetti abilitati alla riscossione, liquidazione e accertamento dei tributi ex art. 53 del D. Lgs. n. 446/97, consentirà all'Ente di usufruire del vantaggio di un'organizzazione anche tecnologica specifica applicata ad una gestione consolidata, specializzata e funzionale che, unita all'apporto di risorse umane appositamente formate ed esclusivamente dedicate alla materia, si ritiene che potrà ottimizzare l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché l'efficacia, la speditezza e l'economicità dei procedimenti;

Dato atto che la proposta dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva ha come obiettivo la razionalizzazione ed il miglioramento della procedura di riscossione, anche in ragione della corretta realizzazione degli importi iscritti a bilancio, rappresentando quindi un'attività fondamentale per la tutela delle entrate comunali;

Ritenuto, sulla base della riforma della riscossione sopra citata e dell'attuale organizzazione dell'Ufficio Tributi, di riconsiderare l'attività di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali in termini di concessione, con l'intenzione di affidare il relativo servizio ad uno dei soggetti in possesso dei requisiti necessari previsti dall'art. 53 D.Lgs. 445/1997, nel rispetto della normativa in vigore;

Evidenziato in particolare che, nel rispetto dei principi introdotti con la riforma, il Comune intende comunque mantenere la titolarità dell'attività di controllo prodromico all'attività accertativa e dell'attività impositiva medesima, previo sollecito bonario laddove previsto, procedendo altresì direttamente con la notifica dei predetti avvisi di accertamento esecutivi, soprattutto al fine di poter meglio rispondere alle esigenze dei cittadini che troveranno negli uffici comunali l'interlocutore diretto per la valutazione della loro posizione complessiva, anche con riguardo all'attivazione di piani di rientro;

Tenuto conto che, nella veste di concessionario, il soggetto gestore disporrà di poteri propri dell'ente comunale dovendo provvedere, tra l'altro, ad assumere anche il ruolo di funzionario responsabile della riscossione laddove necessario, e comunque nel rispetto degli stessi principi a tutela dei contribuenti posti in capo all'ente locale;

Visto l'allegato schema di capitolato d'onere;

Dato, infine, atto che occorre prevedere idonei sistemi di comunicazione e controllo sull'operato del terzo incaricato, attraverso la richiesta di rendicontazioni periodiche nonché con la possibilità di accesso a banche dati e portali relativi alle liste di carico che verranno consegnate allo stesso;

Richiamati:


- la l. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
- l'art. 42 comma 2 lettera e) D.Lgs. 267/2000 (Tuel) e s.m.i.;
- il D.Lgs. 446/1997;
- lo Statuto Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Tutto ciò premesso, si propone la Giunta Comunale delibere

- 1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di procedere con l'esternalizzazione della gestione delle funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Motta D'Affermo attraverso il modello della concessione a soggetti terzi iscritti in apposito albo, in quanto tale forma di gestione risulta essere più conveniente sotto i profili di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità;
- 3) di stabilire che l'affidamento in concessione del servizio in oggetto avvenga nel rispetto della normativa in materia;
- 4) di approvare l'allegato schema di capitolato d'onere;
- 5) di demandare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria l'adozione degli atti connessi alla presente deliberazione.
- 6) Con separata votazione palese, si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 (TUEL) per il successivo espletamento delle procedure di affidamento del servizio in oggetto.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
Dr. Sebastiano Adamo





COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i. e
attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 24 DEL 02/10/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO COMPRESSE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEL CODICE DELLA STRADA

Il sottoscritto Calantoni Basilio Antonino, Responsabile dell'Area economico finanziaria, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 02/10/2023



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Ing. Basilio Antonino Calantoni

Il sottoscritto Calantoni Basilio Antonino, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, **ATTESTA**, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**.

Data, 02/10/2023



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Ing. Basilio Antonino Calantoni



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono 0921336086 – fax 0921336851 P.IVA 00324270834 C.A.P. 98070

e mail: ufficioragioneria@comune.mottadafferme.me.it

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE – ANNI TRE

CIG

SCHEMA CAPITOLATO D'ONERI

Articolo 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione affidata ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in Legge n. 106/2011) ha per oggetto la gestione in via esclusiva del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali dell'ente incluse le violazioni al codice della strada per la durata di anni tre a partire dalla data di stipula del relativo contratto di concessione;
2. Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato nonché secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dal servizio di gestione.
3. Il concessionario subentra al Comune ovvero al precedente concessionario in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla legge e dal presente capitolato. Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Con l'assunzione del servizio il concessionario assume la qualifica di agente contabile a denaro e come tale è soggetto alla responsabilità patrimoniale ed al giudizio della Corte dei Conti, come previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Articolo 2 - Durata e decorrenza della concessione

1. La concessione oggetto del presente capitolato d'oneri ha durata di anni 3 (tre) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

2. Al termine della concessione il concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio. Qualora a tale data non fossero ancora completate le procedure di assegnazione del servizio, il concessionario, su espressa richiesta del Comune, sarà comunque tenuto ad erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali per un massimo di anni DUE.

3. La concessione si intenderà risolta di diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione ovvero prima dell'avvio della stessa, vengano emanate norme legislative che prevedano l'abolizione dell'istituto della concessione stessa o, in ogni caso, precludano l'affidamento delle attività a concessionari privati.

Articolo 3 - Attività di riscossione coattiva

1. Il concessionario dovrà assicurare le attività di cui al precedente articolo 1, comma 1, e l'espletamento di tutte le connesse procedure esecutive nei confronti dei contribuenti/utenti che non hanno adempiuto al pagamento volontario delle entrate, secondo la disciplina prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Tale obbligo sussiste anche per le entrate affidate al precedente concessionario/agente della riscossione e non riscosse, in tutto o in parte, alla data di assunzione del servizio.

2. In particolare il concessionario dovrà:

a) predisporre, stampare e notificare, nel rispetto della normativa vigente e sulla base di liste di carico fornite dall'amministrazione comunale, le ingiunzioni di pagamento nonché produrre tutti gli avvisi derivanti dalla fase di accertamento non ancora avviate alla riscossione esecutiva;

b) attivare, senza limiti territoriali e nel rispetto della normativa vigente, tutte le procedure esecutive e cautelari previste dalla normativa vigente per garantire una efficace e tempestiva riscossione delle entrate affidate;

c) provvedere alla riscossione coattiva delle entrate;

d) rendicontare le somme incassate;

e) nel rendiconto dovrà essere esplicitato, tra l'altro, le somme spettanti al Comune, al Concessionario ed eventuali rimborsi a favore dei contribuenti/utenti in caso di somme riscosse e riconosciute non dovute;

f) esamina le posizioni morose e le bonifica ulteriormente, se necessario, avendone la gestione quotidiana, tramite l'accesso al conto corrente dedicato;

3. Le ingiunzioni di pagamento di cui alla lettera a) del comma 2 devono riportare, secondo la normativa vigente in materia, tutte le informazioni utili per l'identificazione della fattispecie imponibile, dell'importo dovuto con distinta indicazione, per ciascun anno d'imposta, dell'entrata dovuta, delle sanzioni e degli interessi, gli uffici a cui rivolgersi per ottenere informazioni complete sull'atto nonché le modalità per proporre ricorso.

4. Sulla base del progetto esecutivo presentato in sede di gara e tenendo conto delle condizioni minime previste dalla normativa vigente in materia, che non potranno comunque essere peggiorate, dovranno essere definite:

- a) le procedure per la formazione e la consegna dei ruoli/liste di carico;
- b) i termini di notifica della cartella/ingiunzione di pagamento;
- c) le modalità di riscossione delle somme secondo gli ultimi sistemi di pagamento;
- d) le modalità ed i termini di rimborso ai contribuenti/utenti delle somme eccedenti a quelle complessivamente richieste nonché delle somme riscosse e riconosciute non dovute;
- e) le modalità ed i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e per l'ottenimento del diritto al discarico e del rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive;
- f) le procedure di sgravio, sospensione e rateizzazione delle somme;

5. Sono affidate al Concessionario anche le attività di concessione e gestione di rateizzazioni di entrate oggetto del contratto, da effettuarsi a norma dei Regolamenti Comunali, e il relativo recupero coattivo in caso di decadenza dalla concessione della rateizzazione.

6. Il Concessionario provvede inoltre alla gestione del contenzioso relativo insorto in relazione alle entrate oggetto di affidamento in sede tributaria o dinanzi ad altro Giudice competente alle condizioni offerte in sede di gara, fermo restando la facoltà del Comune, in qualità di Ente impositore, di essere presente nel giudizio ove richiesto o ritenuto utile dall'Ente stesso. Incombe sul Concessionario l'obbligo di fornire all'Ente informazioni periodiche sullo stato del processo e sull'esito del giudizio.

Art. 4 – Procedure cautelari/esecutive

- a) **SOLLECITI COME DA D.L. 70/2011 e. s.m.i**
 - Il Concessionario a seguito del decorso dei termini fissati per il pagamento degli accertamenti esecutivi, e a seguito di invio di solleciti di pagamento inviati sulla base di quanto previsto dal regolamento interno per la riscossione coattiva dei tributi, e dal comma 795 dell'art. 1 della Legge 160/2019, provvede secondo le modalità disposte dal D.L. 70/2011 alla produzione di un testo da sottoporre all'Ente quale "sollecito come da D.L. 70/2011", a seguito della relativa approvazione provvede alla produzione massiva ed inoltre per posta ordinaria, acquisisce i flussi dei pagamenti forniti dall'Ente e non prima dei 6 (sei) mesi successivi provvede a stampare ed inoltrare sempre per via ordinaria, un secondo sollecito per le posizioni che non hanno ottemperato al pagamento del primo sollecito.
- b) **FERMO AMMINISTRATIVO/PIGNORAMENTO MOBILIARE VEICOLO**
 - Il Concessionario, a seguito del decorso dei termini fissati per la proposizione del ricorso dinanzi

all'organo competente e per i pagamenti, richiede i dati sulla titolarità di autoveicoli per le posizioni oggetto di indagine e provvede al caricamento nella procedura informatica per la gestione della riscossione e all'iter procedurale ai fini della medesima.

c) **PIGNORAMENTO MOBILIARE**

- La stessa procedura utilizzata per il pignoramento del veicolo, ovviamente con l'esclusione della fase dedicata all'applicazione della misura cautelare del fermo che può essere applicata solo per i beni mobili registrati, potrà essere utilizzata per il pignoramento di qualsiasi bene mobile nella disponibilità del debitore;
- A seguito della notifica dell'atto, il concessionario provvede ad eseguire tutti i gli adempimenti necessari previsti dalla Legge per il recupero delle somme spettanti al comune.

d) **PIGNORAMENTO PRESSO TERZI**

- Il Concessionario a seguito del decorso dei termini fissati per la proposizione del ricorso dinanzi all'organo competente redige la comunicazione di dichiarazione stragiudiziale del terzo ex articolo 75 bis D.P.R. 602/1973, conforme alle disposizioni normative dettate in materia di redazione degli atti amministrativi, nonché di recupero coattivo delle entrate degli enti locali;
- Il Concessionario avvia il processo di recupero delle informazioni inerenti l'effettiva possibilità di realizzare l'azione esecutiva. e avvia le attività di stampa e di notifica;
- Il Concessionario, a seguito del ricevimento delle dichiarazioni positive da parte del terzo, nel rispetto di quanto previsto dall'ex articolo 72 bis, D.P.R. 602/73, procede a dare comunicazione sia al terzo pignorato che al debitore, delle somme dovute al Comune di Motta D'Affermo.

e) **ISCRIZIONE IPOTECARIA/PIGNORAMENTO IMMOBILIARE**

- Il Concessionario a seguito del decorso dei termini fissati per la proposizione del ricorso dinanzi all'organo competente, provvede alla predisposizione degli atti per l'iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore e all'iter procedurale nel rispetto delle disposizioni normative dettate in materia di redazione degli atti amministrativi, nonché di recupero coattivo delle entrate degli enti locali, e avvia le attività di stampa e notifica.

A seguito della notifica dell'atto:

- Il Concessionario esamina la relata di notifica ed effettua eventuale nuova notifica dell'atto nel caso la prima non fosse andata a buon fine;
- provvede all'iscrizione dell'ipoteca ed alle successive fasi di pignoramento e vendita.

4/1 Il Concessionario provvede alla rendicontazione dei pagamenti..

Articolo 5 – Conti correnti dedicati e versamento degli incassi al comune

1. La riscossione dei pagamenti dovrà avvenire su conto corrente dedicato alla riscossione coattiva dell'entrate oggetto di affidamento, utilizzando i sistemi tracciabili previsti dalla normativa vigente. Tale conto deve essere intestato al Comune il quale consentirà al Concessionario l'accesso, in sola consultazione, a tale conto corrente per acquisire i flussi di pagamento.

2. Il concessionario è tenuto a rendicontare i risultati della sua attività per ogni singola entrata, entro la prima decade di ogni mese. Dopo tale rendicontazione il Concessionario potrà emettere fattura che sarà liquidata nei termini di legge.

Articolo 6 - Rendicontazione contabile degli incassi

1. Il concessionario è tenuto a presentare al Comune la rendicontazione contabile degli incassi così articolata:

a) rendicontazione periodica sintetica finalizzata alla corretta imputazione contabile delle somme incassate ai sensi del precedente articolo 4, secondo la tempistica indicata nel progetto esecutivo del servizio, contenente l'indicazione di:

- le somme incassate e/o rimborsate distinte tipologia di tributo/entrata, sanzioni, interessi e recupero spese;
- dati del contribuente/debitore relativi alle somme riscosse;
- il numero di lista di carico ovvero il numero di avviso di accertamento (se presente);
- l'anno di imposta;
- le modalità e la data di versamento;
- il compenso dovuto al concessionario;
- il netto spettante al comune;
- il netto spettante alla Città Metropolitana (se trattasi di tassa rifiuti);
- il riparto finale delle somme incassate distintamente per concessionario, comune/provincia, il totale versato;

b) rendicontazione periodica analitica delle riscossioni e dei rimborsi, distinta per tipologia di entrata, contenente l'anagrafica dei versamenti eseguiti da ciascun contribuente e della relativa tipologia/causale e dei rimborsi effettuati, secondo la tempistica indicata nel progetto esecutivo offerto in sede di gara;

c) rendicontazione annuale da presentarsi entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 7 - Trasmissione di dati e informazioni

1. Il concessionario è altresì obbligato, oltre a quanto indicato all'articolo precedente, a trasmettere al Comune, tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla richiesta, tutti i dati e le informazioni, in formato cartaceo o su supporto informatico, inerenti:

- a) lo svolgimento del servizio;
- b) i dati analitici/aggregati e ordinati secondo richiesta inerenti alle riscossioni gestite dal concessionario per conto del Comune nell'ambito del servizio medesimo.

Articolo 8 - Gestione informatizzata del servizio e interscambio informativo tra Concessionario e Comune

1. Il concessionario è tenuto a gestire il servizio di riscossione con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, attraverso l'utilizzo di software in grado di:

a) garantire la massima affidabilità e completezza del sistema ed una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile del servizio che per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti;

b) soddisfare le necessità di estrapolazione di dati statistici e di aggiornamento alle modifiche legislative;

c) essere compatibile con i software in uso all'ufficio Tributi consentendone l'esportazione dei dati.

2. La medesima procedura software dovrà essere messa gratuitamente a disposizione dell'amministrazione comunale attraverso uno specifico portale web attivo 24h su 24h ai fini dell'interscambio delle informazioni secondo modalità indicate nel progetto esecutivo di gestione del servizio;

3. A tal fine il concessionario è tenuto ad installare/rendere disponibile la procedura presso gli uffici del Comune nonché a garantire al personale addetto idonea formazione per l'utilizzo del software. Restano a carico del comune gli adeguamenti delle strumentazioni hardware e delle infrastrutture tecnologiche necessarie a rendere funzionante il software.

4. In ogni caso i dati informatici dovranno essere nella disponibilità dell'ente senza limiti di tempo anche una volta scaduta la concessione.

Articolo 9 - Versamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Nell'ambito dell'attività di riscossione coattiva della tassa/tariffa sui rifiuti il concessionario è tenuto a versare alla Città Metropolitana, secondo le modalità ed i termini previsti al precedente articolo 4, le somme incassate a titolo di tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Articolo 10 - Remunerazione del servizio

1. Per l'attività di riscossione oggetto della presente concessione, il concessionario è compensato con un aggio posto a base d'asta, soggetto a ribasso (al netto di IVA, se ed in quanto dovuta), sui crediti effettivamente e complessivamente riscossi a qualsiasi titolo conseguiti, nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

2. Per l'attività di cui al presente articolo spetta altresì al concessionario il rimborso fisso per ogni ingiunzione emessa quantificato in € 8,00 (otto), il rimborso delle spese di notifica e delle spese relative alle procedure esecutive nella misura prevista dalla legge, da addebitare al contribuente.
3. In caso di emanazione di un provvedimento che annulla parzialmente il debito del contribuente/utente iscritto nella lista di carico, al concessionario non spetta alcun aggio.
4. In caso di emanazione di un provvedimento che annulla integralmente il debito del contribuente/utente iscritto nel ruolo/lista di carico, il comune riconosce al concessionario il rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella/ingiunzione di pagamento.
5. In caso di presentazione di comunicazione di inesigibilità, spetta al concessionario esclusivamente il rimborso delle spese di cui al precedente comma 4.
6. Il valore complessivo della concessione viene stimato presuntivamente in € 639.541,42 IVA esclusa (ove dovuta) oltre introiti scaturenti dal pagamento della quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore".

7. Crediti

TRIBUTO/ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	ANNI DA RISCUOTERE	IMPORTO
TARI	DAL 2013 AL 2017	€ 264.139,00
TARI	2018	€ 49.540,00
IMU	DAL 2014 AL 2017	€ 139.842,00
IMU	2018	€ 29.850,00
TASI	DAL 2014 AL 2017	€ 41.963,00
TASI	2018	€ 11.590,00
SERVIZIO IDRICO	DAL 2013 AL 2016	€ 102.617,00
	TOTALE	€ 639.541,00

Il valore posto a base di gara su cui effettuare il ribasso è costituito dall'aggio del 10% su €. 639.541,00 oltre IVA se dovuta, da calcolarsi sugli importi netti effettivamente e complessivamente riscossi nel corso della concessione, per l'attività di riscossione coattiva, oltre al rimborso degli oneri di riscossione quantificati presumibilmente in € 3.000,00. Detto corrispettivo resterà invariato per tutto il periodo della durata della concessione e non sarà soggetto ad alcuna revisione.

Articolo 11 - Equilibrio economico del contratto

1. In caso di modifiche normative o regolamentari che comportino una significativa alterazione del sinallagma contrattuale, le parti si impegnano a mantenere e preservare l'equilibrio economico del contratto mediante la revisione dell'aggio ovvero la gestione di servizi collegati.

Articolo 12 - Modalità di esecuzione del servizio

1. Il servizio riguardante la concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, pubblico servizio e per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato. Dal giorno di assunzione del servizio il concessionario assumerà la completa responsabilità dello stesso e lo dovrà gestire nel rispetto:

- a) delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e future;
- b) delle prescrizioni contenute nel presente capitolato d'oneri e nel progetto esecutivo di gestione del servizio presentato in sede di gara.

2. Il concessionario si impegna a:

- improntare la propria attività ai principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, buon andamento nonché di correttezza e di trasparenza nei confronti dei contribuenti;
- mettere a disposizione degli utenti, a proprie spese, tutta la modulistica necessaria;
- garantire il coordinamento e l'interscambio informativo con il Comune secondo quanto indicato nel progetto esecutivo di gestione del servizio.

3. Al fine di chiarire ed approfondire al meglio gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali del servizio potranno essere sottoscritti uno o più protocolli d'intesa tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario.

Articolo 13 - Resa del conto giudiziale

1. Il concessionario assume la qualifica di agente contabile e come tale è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti.

2. Il concessionario, oltre al rendiconto della gestione, è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 2, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nell'articolo 233 del d.Lgs. n. 267/2000 e nell'articolo 74 del R.D. n. 2440/1923.

3. La mancata presentazione del conto giudiziale comporta la decadenza della concessione e la denuncia del fatto alla Corte dei Conti.

Articolo 14 - Responsabile della concessione

1. Il concessionario provvederà a nominare un responsabile della concessione a cui attribuire le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del servizio, scegliendolo tra persone in possesso di idonea professionalità ed esperienza e di adeguato titolo di studio.

2. Il nominativo del funzionario responsabile dovrà essere comunicato al Comune, tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla nomina.

Articolo 15 - Personale del concessionario

1. Il Concessionario è tenuto ad avvalersi di personale qualificato ed abilitato all'esercizio delle funzioni di riscossione e di notificazione secondo la normativa vigente in materia. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo n. 112/1999.
2. Il personale addetto al servizio di riscossione dovrà essere comunicato all'amministrazione comunale e munito della tessera di riconoscimento. Il personale addetto dovrà essere sostituito su esplicita e circostanziata richiesta del Comune nel caso in cui il relativo comportamento incida sulla qualità e sulla serietà del servizio.
3. Il concessionario si impegna, nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera, al rispetto ed all'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro nonché delle condizioni normative, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.
4. Il Comune rimane comunque estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati. Pertanto, salvo disposizioni di legge, alcun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.
5. Il Concessionario è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi dipendenti. E' altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso e solleva sin d'ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danno predetti.

Articolo 16 – Sportello utenti

1. Il Concessionario è tenuto a garantire a sue spese per tutta la durata del contratto, uno sportello dedicato al servizio di riscossione, presso la sede Comunale, dotato di apposito portale dedicato, indirizzo e-mail, e numero di telefono nonché di idonee risorse umane. Dei recapiti e orari di ricevimento del pubblico dovrà essere data notizia negli atti della riscossione emessi.
2. Lo sportello di cui sopra, da attivarsi entro tre mesi dalla data di affidamento, dovrà essere aperto al pubblico per un tempo adeguato, dettato dalle esigenze dei contribuenti e dell'utenza e comunque non inferiore alle 6 ore settimanali. Gli orari di apertura dovranno essere concordati con il comune e coincidere il più possibile con quelli degli uffici comunali, in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione degli orari.
3. Il personale impiegato presso l'Ufficio dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.

Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il concessionario si assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.
2. Il concessionario si impegna altresì a che i medesimi obblighi di “tracciabilità”, siano rispettati.
3. Il concessionario si impegna a che i pagamenti inerenti il presente contratto siano effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni su conti correnti dedicati aperti presso banche o la società Poste Italiane spa. Le generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato, a sola consultazione, saranno comunicati al Comune entro sette giorni dalla stipula del contratto.
4. Si applicano altresì le sanzioni previste all’art.6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.

Articolo 18 - Osservanza di leggi e regolamenti

1. Il concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle disposizioni contenute nel presente capitolato, tutte le norme di legge di riferimento per la gestione del servizio e gli eventuali regolamenti comunali.
2. Il concessionario ha l’obbligo di osservare costantemente tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze prefettizie e comunali, le circolari e i provvedimenti emanati o emanandi dal Comune che abbiano comunque attinenza con il servizio assunto.

Articolo 19 - Oneri diversi a carico del concessionario

1. Il concessionario oltre ad ottemperare gli oneri ed obblighi espressamente previsti negli articoli antecedenti e seguenti il presente, con la sottoscrizione per accettazione del presente capitolato, è tenuto a:
 - applicare i regolamenti approvati dall’amministrazione comunale;
 - agire in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in relazione alle proprie competenze;
 - informare costantemente l’utente/contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant’altro connesso all’oggetto della concessione, nonché rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell’utente/contribuente;
 - dare esecuzione al servizio riguardante le modalità di gestione;
 - porre in essere gli eventuali servizi aggiuntivi convenuti in fase d’offerta;
 - non sospendere e/o abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto della concessione in quanto considerati ad ogni effetto servizio pubblico.
2. Qualora richiesto, il concessionario sarà tenuto a presentare al Comune, entro sei mesi dall’assunzione del servizio, per la relativa approvazione, la carta di qualità del servizio di riscossione,

nella quale saranno individuati i livelli qualitativi minimi di gestione del servizio, preventivamente concordati con l'amministrazione comunale ed eventualmente concertati con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

3. Nei casi di cui al comma 2, la mancata predisposizione della carta di qualità del servizio comporta la decadenza della concessione.

Articolo 20 - Assicurazione a carico del Concessionario

1. Il concessionario è tenuto, prima della stipula del contratto, a produrre una copertura assicurativa Totalmente esente da franchigia di durata corrispondente a quella del servizio, che tenga indenne l'amministrazione comunale dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta.

2. Tale copertura assicurativa deve prevedere, complessivamente, un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

3. La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia al servizio tributi. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al predetto servizio alle successive scadenze annuali.

4. Il Concessionario, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione della concessione, manleva comunque il Comune di Motta D'Affermo da ogni responsabilità diretta o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.

Articolo 21 - Riservatezza

1. Tutte le notizie, i dati e le informazioni in possesso del concessionario in ragione del servizio affidato in concessione sono coperte dal segreto d'ufficio.

2. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati contenute nel d.Lgs. n. 196/2003 in ordine agli atti, alle informazioni ed ai documenti nonché ai fatti ed alle notizie di qualunque tipo riguardanti la gestione del servizio di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dello stesso. Il concessionario inoltre è tenuto ad istruire il personale addetto al servizio affinché tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento dello stesso siano trattate nel rispetto della privacy.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) e dell'articolo 29 del d.Lgs. n. 196/2003, il concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste nel medesimo decreto. Tutte informazioni acquisite dovranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento del contratto ed è fatto divieto assoluto di qualsiasi altro uso all'interno od all'esterno del concessionario.

Articolo 22 - Obblighi in materia di anticorruzione

1. Il concessionario, consapevole delle conseguenze di cui all' art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell' ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Comune, esercitando poteri autoritativi e negoziali nei propri confronti.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; il concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

3. Il Comune verifica l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Articolo 23 - Penali

1. In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, si applicano le seguenti penalità:

- a) mancata trasmissione dei rendiconti sintetici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a): € 500,00;
- b) mancata trasmissione dei rendiconti analitici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b): € 1.000,00;
- c) mancata resa del conto giudiziale della gestione: € 5.000,00;
- d) tardiva, irregolare o incompleta trasmissione dei rendiconti di cui all'articolo 6: € 500,00;
- e) mancata trasmissione di dati e informazioni richieste dal Comune ai sensi dell'articolo 6 ovvero trasmissione tardiva oltre 30 giorni: € 500,00 per ogni richiesta;
- f) mancata predisposizione della Carta di qualità del servizio (se prevista): € 2.000,00;
- g) violazione degli obblighi in materia di anticorruzione: € 5.000,00;
- h) violazione all'obbligo di osservanza di leggi e regolamenti: € 250,00 per ogni violazione accertata;
- i) diniego alla effettuazione dei controlli da parte del Comune: € 2.000,00.

2. Ai fini e per gli effetti di quanto disposto dal presente capitolato, sono considerate gravi le violazioni di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), f), g) h), i).

3. In tutti gli altri casi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell'utenza, al Concessionario, possono essere applicate penali, determinate con atto del responsabile del servizio, che vanno da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00, secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.

4. Qualora siano accertati i fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di un dovere o di un obbligo del concessionario, il Comune, nella persona del Funzionario Responsabile, contesterà gli addebiti, prevedendo un congruo termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni o chiarimenti.

5. Se le giustificazioni non vengono prodotte ovvero, se prodotte, non venissero ritenute valide, il Comune, nella persona del Funzionario Responsabile, irrogherà, con atto motivato, le penalità previste nel presente articolo, fatte salve le ipotesi di decadenza. I relativi importi dovranno essere versati entro 60 giorni dalla notifica dell'atto e, in difetto, si provvederà all'incameramento della cauzione.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude al Comune la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 24 - Decadenza dalla concessione

1. Ad integrazione e specificazione delle ipotesi di decadenza dalla gestione previste dall'articolo 13 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289, il concessionario decade dalla presente concessione se:

- a) si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- b) non attiva e mantiene, per tutta la durata della concessione, lo sportello di cui all'articolo 16;
- c) incorre in tre contestazioni relative a inadempienze contrattuali gravi definitivamente accertate;
- d) viola gravemente o reiteratamente le disposizioni contenute nel codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione.
- e) Risulta per due volte inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonché per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti e alle attività connesse.

2. La decadenza viene richiesta dal Comune al Ministero dell'economia e delle finanze, previa contestazione degli addebiti. Trovano applicazione gli articoli 14 e 15 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289.

3. La decadenza determina la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni.

4. Il concessionario decaduto, sotto la vigilanza del Comune, che redige apposito verbale, consegna entro quindici giorni dalla data di notifica dell'atto di decadenza la documentazione riguardante la gestione.

Articolo 25 - Esecuzione d'ufficio

1. In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione del concessionario, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.
2. Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del concessionario.
3. Il Concessionario in caso di fallimento o morte del titolare si obbliga per se, per i suoi eredi ed aventi causa.

Articolo 26 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione

1. Anche dopo la scadenza del contratto, il Concessionario relativamente alle liste di carico ed elenchi debitori trasmessi entro la suddetta scadenza dovrà portare a conclusione i procedimenti di riscossione coattiva delle entrate e le relative attività cautelari/esecutive affidate alle medesime condizioni previste per il presente affidamento entro e non oltre 18 mesi dalla consegna da parte dell'Ente della relativa lista. Dovrà inoltre continuare a gestire e portare a conclusione i procedimenti di rateizzazione già concessi dal medesimo nel periodo di vigenza del contratto.
2. Il concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della concessione e senza ulteriori oneri per il comune, è tenuto a:
 - a) trasmettere al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli elenchi delle entrate affidate per la riscossione coattiva a mezzo ruolo/ingiunzione di pagamento, non riscosse, scadute o ancora da scadere;
 - b) trasferire al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, tutte le banche dati acquisite e detenute in conseguenza della concessione e comunque ogni dato, notizia e documento che per legge non deve essere custodita presso il concessionario medesimo;
 - c) trasferire al comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento dell'attività di riscossione.
3. Tutti i documenti e le informazioni di cui al comma 2, ove possibile, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico standard (csv excel, ecc) secondo modalità e caratteristiche concordate con l'amministrazione comunale o il subentrante senza nessun onere a carico dell'ente.

Articolo 27 - Vigilanza e controlli

1. Il Comune effettua il controllo sull'attività di riscossione coattiva e sulle quote per le quali viene chiesto il discarico per inesigibilità secondo le disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 112/1999.
2. Il Comune, per mezzo di suo funzionario o altro soggetto appositamente delegato, potrà eseguire in qualsiasi momento verifiche e controlli di natura amministrativa, statistica o tecnica in ordine alla gestione del servizio allo scopo di accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative e alle condizioni contrattuali vigenti.
3. Ai fini di cui al comma 1 il concessionario sarà tenuto a
 - a) sottoporsi a tutti i controlli ed a fornire al comune tutta la documentazione, le notizie ed i dati richiesti;
 - b) consentire all'amministrazione il libero accesso ai propri uffici e locali.
4. Il diniego alla effettuazione dei controlli costituisce grave inadempienza contrattuale.
5. Il Concessionario si impegna a inviare al Comune, prima di procedere con gli atti esecutivi, un elenco dettagliato dei contribuenti soggetti all'esecuzione.

Articolo 28 - Oneri a carico del comune

1. Il Comune si impegna a:
 - a) consegnare con apposito verbale ed entro 6 mesi dall'assunzione del servizio, gli elenchi delle entrate iscritte in ruoli/liste di carico per la riscossione coattiva, scadute ed ancora da scadere, non riscosse. Ai fini della riscossione la consegna di tali elenchi è equiparata alla consegna del ruolo/lista di carico;
 - b) consegnare, con apposito verbale ed entro 6 mesi dall'assunzione del servizio, le banche dati occorrenti per lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione;
 - c) fornire al concessionario qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o disponibilità, necessario o utile ai fini dell'espletamento del servizio;
 - d) favorire l'esecuzione del servizio anche mediante idonea informativa fornita ai cittadini;
 - e) trasmettere al concessionario, durante il periodo di durata della concessione, tutti gli atti di natura regolamentare, tariffaria, ecc. rilevanti ai fini del servizio.
2. La consegna del materiale di cui al comma 1 avverrà in formato cartaceo o, in sua sostituzione, in formato elettronico, laddove disponibile.

Articolo 29 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio di che trattasi non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi.

Articolo 30 - Divieto di sub-concessione e cessione del contratto

1. Al concessionario è fatto espresso divieto di sub-concedere, in tutto o in parte, i servizi oggetto della presente concessione.
2. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

Articolo 31 - Domicilio

1. Il concessionario per tutta la durata della concessione elegge domicilio presso il Comune di MOTTA D'AFFERMO (ME). A tale domicilio dovranno essere ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Comunale.

Articolo 32 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente capitolato, il concessionario è tenuto a costituire prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 117 del d. Lgs. 36/2023, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione.

Lo svincolo della cauzione avverrà secondo le disposizioni dell'art. 117 del d. Lgs. 36/2023. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, "a premio unico", ha durata pari a quella della concessione, maggiorata di anni 2 (due anni); essa è presentata in originale all'Amministrazione prima della

formale sottoscrizione del contratto. La cauzione definitiva è svincolata al termine della durata contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

L'aggiudicatario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora dell'aggiudicatario avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dell'aggiudicatario stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo raccomandata A/R, fax o pec, e conseguente costituzione in mora dell'aggiudicatario, il tutto nel puntuale rispetto della legge 241/1990. Si precisa che l'importo della cauzione definitiva, di cui sopra, s'intende ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità per "servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali", rilasciata da primario Ente certificatore aderente al SINCERT o analogo ente europeo.

Articolo 33 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione

1. La sottoscrizione del contratto di concessione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia della riscossione coattiva delle entrate;
- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro perfetta gestione.

Articolo 34 - Controversie

1. Le parti convengono che le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti in discussione, per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di PATTI.

2. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei Conti per le controversie inerenti i danni patrimoniali, all'immagine e da disservizio causati dal concessionario per effetto del rapporto di servizio.

3. Trova altresì applicazione l'articolo 20, comma 4, del d.Lgs. n. 112/1999.

Articolo 35 - Spese

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di concessione, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del comune.

Articolo 36 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri si applicano le norme contenute nel:

- Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e relativi decreti attuativi;
- Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
- Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;
- Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e relativi decreti attuativi;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto, inoltre, il D.Lgs 447/1997, il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella legge 106/2011.

Il Responsabile del Procedimento

Rosario Maiorana

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Ing. Basilio Antonino Calantoni

F.TO IL PRESIDENTE

Guido Sebastiano

F.TO L'ASSESSORE ANZIANO

Bordella Francesca

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Sebastiano

[Signature]

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

— E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)
— E' divenuta esecutiva il 04/19/2023 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo

04/19/2023

Il Segretario Generale

[Signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
